



Comune di Caino

Provincia di Brescia

Prot. N.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 6 del 14.03.2022

OGGETTO: ISTITUZIONE ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE.

L'anno **duemilaventidue**, addì **quattordici** del mese di **marzo** alle ore **18.30**, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previa verifica delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del SINDACO CESARE SAMBRICI il Consiglio Comunale. Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI

Cognome e Nome	P/A
SAMBRICI CESARE	P
BENINI GIOVANNA	P
GRAZ MARIACATERINA	P
TAMENI LUISA	A
RONCHI DAVIDE	A
SAMBRICI DANIELE	P
ZORZI MARCO	P
MANGANO LORENZO	P
BERTACCHINI SIMONA	P
CASCONE ALFONSO	P
SAMBRICI FAUSTO	P

PRESENTI 9 ASSENTI 2

Il Presidente, verificate le formalità prescritte per la convocazione e riconosciuta la validità della seduta dal numero degli intervenuti, invita il Consiglio comunale a trattare l'argomento indicato in epigrafe.

OGGETTO: ISTITUZIONE ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, In ordine alla REGOLARITA' TECNICA, il sottoscritto responsabile del servizio:

Esprime PARERE FAVOREVOLE.

Non esprime parere, trattandosi di mero atto di indirizzo.

Caino, li 07.03.2022

La Responsabile dell'Area Finanziaria
e dei Tributi
CLAUDIA KATIA PATERLINI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE, il sottoscritto responsabile del servizio:

Esprime PARERE FAVOREVOLE.

Esprime PARERE CONTRARIO (motivare)

Non esprime parere in quanto:

- ✓ la proposta non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata.
 - ✓ l'impegno di spesa sarà assunto con successivo atto del responsabile del servizio.
 - ✓
-

Caino, li 07.03.2022

La Responsabile dell'Area Finanziaria
e dei Tributi
Paterlini Claudia Katia

OGGETTO: ISTITUZIONE ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE.

Gli interventi e le dichiarazioni di voto in merito al presente punto dell'O.d.g. sono quelli che risultano dalla registrazione della seduta su file audio, agli atti del Comune.

Il Sindaco cede la parola all'Assessore Graz Mariacaterina, la quale relaziona sull'argomento; l'Assessore comunica che l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di dover approvare il Regolamento per la disciplina dell'Addizionale Comunale IRPEF per poter chiudere il Bilancio in pareggio. L'Assessore precisa che lo stesso argomento era già stato affrontato lo scorso anno ma si era valutato di non approvarlo in quanto si pensava ad un maggior introito dell'IMU e della TARI, che, tuttavia, non c'è stato.

L'Assessore Graz dettaglia gli scaglioni di reddito e la soglia di esenzione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

VISTO il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante:

«Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191»

e, in particolare l'art. 1, comma 3, che testualmente recita:

«3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico (15). La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2»;

DATO ATTO che con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

VISTO inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, il quale testualmente recita: 11. (...) *Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al*

reddito complessivo;

VISTO L'art. 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge finanziaria 2007) che testualmente recita:

«143. A decorrere dall'anno d'imposta 2007, il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente comma».

VISTO il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, recante «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo» che all'art. 1, comma 11, testualmente recita:

«11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo»;

VISTO l'art. 1, comma 7, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, secondo cui *“entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i comuni per l'anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.”*

ATTESO che le difficoltà di garantire il pareggio di bilancio alla luce delle minori entrate realizzate in questi ultimi anni, rendono necessario incrementare le entrate correnti per assicurare la copertura delle spese e l'erogazione dei servizi a favore della cittadinanza ritenuti indispensabili per questa amministrazione;

RITENUTO necessario, nell'ambito della manovra di bilancio per l'anno 2022 e per il triennio 2022-2024, al fine prioritario di salvaguardare gli equilibri e garantire la copertura delle spese correnti previste in bilancio nonché l'attuazione dei programmi e progetti di sviluppo: - istituire l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, approvando nel contempo il relativo regolamento, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della medesima;

VISTO lo schema del bilancio di previsione finanziario predisposto dalla Giunta Comunale per il periodo 2022/2024;

ESEGUITO integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2022/2024;

VISTO il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni;

VISTO l'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

«Art. 7 - Regolamenti.

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.»

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;

VISTO lo statuto comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i

APERTASI la discussione:

La Consigliera Bertacchini Simona, capogruppo consiliare di minoranza del gruppo "Insieme per Caino-Bertacchini Sindaco" chiede se la soglia di esenzione pari ad € 10.000,00 è calcolata sul reddito lordo o sul reddito netto.

Il Sindaco invita la Responsabile dell'Area Finanziaria e dei Tributi, Claudia Paterlini a rispondere.

La Rag. Paterlini Claudia risponde che il calcolo viene fatto sul reddito lordo.

La Consigliera Bertacchini Simona chiede quanto guadagna chi introita la somma di € 10.000,00.

Il Sindaco dice che anche l'Amministrazione si è posta lo stesso problema e che l'importo mensile si aggira su €. 700,00 circa.

La Consigliera Bertacchini Simona chiede come possa una persona che guadagna €. 700,00 al mese essere sovraccaricata da un ulteriore onere quale è l'addizionale comunale e chiede inoltre se gli introiti serviranno per pagare le consulenze.

Interviene l'Assessore Giovanna Benini la quale dice che gli introiti derivanti dall'Addizione Comunale IRPEF non serviranno per pagare le consulenze.

La Consigliera Bertacchini ribatte dicendo che a suo parere si tratta di una decisione che non è assolutamente in linea con il periodo storico che si sta vivendo e preannuncia il voto contrario.

La Consigliera Bertacchini chiede di valutare di far passare l'addizionale a una fascia superiore a €. 15.000,00, precisando che comunque anche il Decreto Legislativo prevede €. 15.000,00 valutando le fasce di reddito quantomeno per sollevare quelle persone che hanno veramente un reddito bassissimo e che avrebbero bisogno di aiuto da parte del Comune e non di ulteriori tasse; la Consigliera chiede al Segretario comunale che sia messa a verbale la sua richiesta di innalzare la soglia di esenzione ad €. 15.000,00

CON VOTI favorevoli n. 6 contrari n. 3 (Bertacchini Simona, Cascone Alfonso e Sambri Fausto) e astenuti n. == espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di istituire, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il «Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale I.R.P.E.F.» che consta di n.10 articoli e che, allegato, forma parte integrante della presente deliberazione;
- di dare atto che è stato acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti n. 1410 del 07.03.2022, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- dare atto che il presente regolamento disciplina la materia nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, così come prescrive l'art. 7, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- di inviare la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento,

VISTO l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli n. 6 contrari n. 3 (Bertacchini Simona, Cascone Alfonso e Sambrici Fausto) e astenuti n. == espressi nei modi di legge

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
CESARE SAMBRICI

SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

[] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il
. . . ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Reg. Pubbl.

IL MESSO COMUNALE
FAUSTI LAURA

ESECUTIVITA' (Art. 134 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai
sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Caino,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI

DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI